Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 110° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 2 agosto 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1650**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Borgonovo Val Tidone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Piacenza in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Borgonovo Val Tidone è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Piacenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 novembre 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1969, n. 451.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Velletri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 11 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Velletri è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Velletri (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Velletri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 209.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 452.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Giuseppe da Copertino », con sede in Copertino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giuseppe da Copertino » di Copertino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 dicembre 1884;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Giuseppe da Copertino », con sede in Copertino (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Copertino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 dicembre 1884.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 453.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ignazio Veris delli Ponti », con sede in Scorrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Ignazio Veris delli Ponti » di Scorrano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 20 giugno 1920;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Ignazio Veris delli Ponti », con sede in Scorrano (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Scorrano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 giugno 1920.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 73. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 454.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Vittorio Emanuele II », con sede in Bisceglie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Vittorio Emanuele II » di Bisceglie, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Vittorio Emanuele II », con sede in Bisceglie (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bisceglie;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1962, registro n. 12 Interno, foglio n. 358.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 71. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 455.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Bon Bozzolla » di Soligo, con sede in Farra di Soligo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 15 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Bon Bozzolla » di Soligo, di Farra di Soligo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 20 agosto 1907;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Bon Bozzolla » di Soligo, con sede in Farra di Soligo (Treviso), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Farra di Soligo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente approvato con regio decreto 20 agosto 1907.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 456.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Chiarenzi », con sede in Zevio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Chiarenzi » di Zevio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Chiarenzi », con sede in Zevio (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Zevio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1952, registro n. 21 Interno, foglio n. 148.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 457.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Biagio », con sede in Bovolone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Biagio » di Bovolone, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 luglio 1936, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Biagio », con sede in Bovolone (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bovolone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 luglio 1936, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963, registro n. 34 Interno, foglio n. 178.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 458.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Fossombrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pesaro e Urbino in data 12 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Fossombrone è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1769;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Fossombrone (Pesaro Urbino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pesaro-Urbino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fossombrone;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 14 ottobre 1932, n. 1769.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **459**.

Dichiarazione di ente ospedaliero del civico ospedale, con sede in Ferentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il civico ospedale di Ferentino è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 giugno 1878;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il civico ospedale, con sede in Ferentino (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Frosinone;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ferentino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 giugno 1878.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1969, n. **460**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castellamonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castellamonte è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 settembre 1865, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Castellamonte (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castellamonte;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 settembre 1865, modificato con regio decreto 15 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. 461.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana diffusione educazione musicale, con sede in Firenze.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana diffusione educazione musicale (A.I.D.E.M.) con sede in Firenze, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n 462.

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare un immobile.

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Siena, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Siena tra piazza S. Agostino e via delle Cerchia di proprietà della signora Bandini Anna Maria ved. Raspi al prezzo di L. 75.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1969, n. 463.

Autorizzazione alla Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente nella somma di L. 12.000.000, disposto dalla defunta signorina Giustina Fermi, con testamento olografo del 13 novembre 1962, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Almerico Vegezzi, notaio in Piacenza, in data 19 luglio 1966, rep. not. n. 3721, n. 779 di racc.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 86. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.

Ricostituzione della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con la quale è stata modificata la composizione della commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1965, col quale è stata ricostituita la commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai ministeri e dagli enti interessati in base ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 e dell'art. 20 citati;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

D'Alessio dott. Ettore, direttore generale della cooperazione e in sua vece Moriniello prof. Aldo;

De Felice dott. Eustachio, membro effettivo e Pistilli dott. Massimo membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Capobianco dott. Wladimiro, membro effettivo e Giardinieri dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bartoli dott. Giacinto, membro effettivo e Barbagiovanni dott. Cesare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guastadisegni dott. Gaetano, membro effettivo e Spadaro dott. Giuseppe membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Veneri dott. Renato, membro effettivo e Brigati dott. Luigi membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mocci dott. Antonino, membro effettivo e Belgiorno dott. Armando membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Samperi dott. Sebastiano, membro effettivo e De Majo dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Campailla dott. Carmelo, membro effettivo e Petrella dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Bongiovanni dott. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Luciani dott. Antonio, membro effettivo e Crisopulli dott. Gabriele, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

Polacco dott. Francesco, membro effettivo e Cisotti prof. Rinaldo membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'alimentazione;

Malfettani dott. Livio, Tarquinio p. i. Antonio, Castelli on. Edgardo, Bruno avv. Federico, Nicoletti dottor Domenico, membri effettivi; Catalano dott. Domenico, Mazzitelli dott. Luigi, Piacentini dott. Sisto, Giust ass. Bruno, Colli p. a. Alfonso, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

Miana Silvio, Gherpelli rag. Ivo, Guarnieri Romeo, Gaeta avv. Oscar, Bernardini Luciano, membri effettivi; Panosetti rag. Roberto, De Crescienzo avv. Erman-

no, Bassano dott. Delfo, Lucchi per. chim. ind. Eligio, Nocchi avv. Mauro, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Rossini avv. Armando, Principe avv. Antonio, Anzaldi rag. Giovanni, Orsolini dott. Ciro, Bartoletti Enrico, membri effettivi; Tomidei rag. Silvano, Ortolani Aldo, Mambelli geom. Cesare, Lombardi ing. Vittorio, Cono dott. Bruno, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale delle cooperative italiane;

Rizzi dott. Luigi, membro effettivo, Bisson dottor William, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Prosperetti prof. Ubaldo, professore ordinario dell'Università di Roma;

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato;

Ferrati dott. Angelo, consigliere della Corte suprema di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della commissione centrale delle cooperative e del relativo comitato è così costituita:

Siniscalchi dott. Lamberto, Bochicchio dott. Vincenzo, Baiocchini Roberto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 205

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Composizione del comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1967, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 15 giugno 1967, relativo alla composizione del predetto comitato;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1968, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 novembre 1968, relativo alla sostituzione di uno dei membri del comitato;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1968, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 4 dicembre 1968, concernente modifiche alla composizione del comitato sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1968, relativo alla nomina di nuovi membri del comitato tecnico, in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Ritenuto che i membri del comitato decadono dalla nomina l'8 aprile 1969, per decorsa validità del biennio di carica;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto comitato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1966, modificato dal menzionato decreto ministeriale 2 ottobre 1968;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966, modificato dal decreto ministeriale 2 ottobre 1968, è costituito come appresso:

Presidente:

De Paolis dott. Giovanni, direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Membri;

Capece Minutolo dott. Ferdinando, ispettore generale della direzione generale per le valute del Ministero per il commercio con l'estero;

Lionetti prof. dott. Stefano, ispettore generale della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Brancatisano dott. Domenico, ispettore generale del Ministero del tesoro - IRFE;

Palumbo dott. Silvano, ispettore generale del Ministero del tesoro - IRFE;

Manciotti dott. Renato, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Manna dott. Renato, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Masera prof. dott. Francesco, ragioniere generale della Banca d'Italia;

Frasca dott. Felice, direttore centrale della Banca d'Italia;

Merlani prof. dott. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, esperto;

Pedone prof. dott. Antonio, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, esperto;

Pizzi dott. Arnaldo, esperto;

Ferrazzoli dott. Enrico, esperto.

Segretario:

Cimmino dott. Rodolfo, consigliere di 2ª classe del Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per le valute) che, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal dott. Sergio Lenti, consigliere di 2ª classe dello stesso Ministero (Direzione generale per le valute).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: V. COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1969
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 60

(6958)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1969.

Ricostituzione del comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori;

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 203, apportante modifiche alla legge precedente;

Visto il decreto ministeriale n. 173 del 14 gennaio 1963, con il quale venne costituito il comitato centrale per l'albo suddetto;

Visto il decreto ministeriale n. 1260 del 19 febbraio 1966, con il quale venne ricostituito il predetto comitato centrale per un triennio a decorrere dal 19 febbraio 1966;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato centrale in argomento per il prossimo triennio;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge n. 57/1962 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965 soprarichiamate, relativi alla composizione e alla durata del comitato centrale stesso;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nel comitato centrale comunicate dalle amministrazioni dello Stato interessate;

Viste le terne dei nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituito presso il Ministero dei lavori pubblici, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto, il comitato centrale per lo albo nazionale dei costruttori.

Il detto comitato resta composto come segue:

Franco dott. ing. Antonio, presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente;

Faggioni dott. ing. Loris, presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, vice presidente;

Pedroni dott. Modestino, consigliere di cassazione designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del genio civile membro del consiglio superiore dei lavori pubblici;

Virgilio dott. Dante, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Rossi dott. ing. Giulio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Del Fante dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Calabri dott. ing. Giancarlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

De Rosa dott. ing. Gustavo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Accornero dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Bellei dott. ing. Crescenzio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Michelazzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ricci gen. Mario, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Crainz dott. Massimo, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Wanderlingh dott. Giuseppe, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Fantozzi Enrico, designato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Mazzitelli avv. Luigi, designato dalla Confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Golinelli dott. ing. Giuseppe, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Fierimonte dott. ing. Enrico, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Messere dott. ing. Pietro, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Presenti dott. Renato, designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

Gamberale dott. ing. Giulio, designato dalle categorie industriali;

Lanzetti dott. Cesare, designato dalle categorie industriali;

Seno dott. arch. Mario, designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato;

Binaghi dott. Mario, designato dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Toni Tiziano, designato dalla Federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Kirschen dott. Enrico, designato dalla Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - F.E.N.E.A.L. (U.I.L.);

Lucini Gianfranco, designato dalla Federazione italiana lavoratori legno edilizia industria affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

D'Ambrosio dott. Francesco, capo dell'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti, con funzioni anche di segretario del comitato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1969
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 23

(7226)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Palo e di torre Flavia nel comune di Cerveteri.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Palo e la zona circostante la torre Flavia nel comune di Cerveteri;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cerveteri;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal presidente della pia unione Istituto Colle Bianco di S. Michele Arcangelo che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico. Il grandioso parco di Palo e il castello Odescalchi, formando un meraviglioso quadro naturale, rivestono una notevole importanza panoramica e paesistica. La torre Flavia, inoltre, nei pressi del mare riveste un notevole valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona di Palo e la zona circostante la torre Flavia site nel territorio del comune di Cerveteri hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona Palo, il limite del vincolo, partendo dal chilometro 35,800 della via Aurelia, segue questa in direzione nord-ovest sino alla diramazione per Ladispoli, che segue, oltrepassando la ferrovia Roma-Pisa, fino alla strada per Ladispoli, poi, lungo questa strada, giunge, sino al lato ovest della particella catastale 6 (esclusa) del foglio 73; da qui, con una linea retta tangente il vertice ovest del foglio 67, giunge al confine della particella 13 del foglio n. 73, segue tale confine verso nord-ovest inglobando l'intera particella 13 del foglio n. 73, poi, segue il mare verso Palo, giunge al lato est della particella n. 28 (inclusa) del foglio n. 77, risale quindi il detto lato sino ad incontrare la via per Palo; indi, lungo questa, il limite del vincolo raggiunge il bivio con la via Aurelia (km. 35,800).

Zona circostante la torre Flavia, compresa entro un raggio di ml. 300 (trecento) dalla torre.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Cerveteri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione:*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile:
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 44

Oggi, sabato 8 giugno 1963, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CERVETERI - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali panoramiche e paesistiche:

Rilevata l'importanza panoramica e paesistica del grandioso parco di Palo col castello Odescalchi, che forma un meraviglioso quadro naturale;

Infine notato che la torre Flavia nei pressi del mare ha un valore estetico e tradizionale;

Propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone del comune di Cerveteri:

(*Omissis*)

Zona di Palo, il limite del vincolo, partendo dal km. 35,800 della via Aurelia, segue questa direzione nord-ovest sino alla diramazione per Ladispoli, che segue, oltrepassando la ferrovia Roma-Pisa, fino alla strada per Ladispoli, poi, lungo questa strada, giunge sino al lato ovest della particella catastale 6 (esclusa) del foglio n. 73; da qui, con linea retta tangente il vertice ovest del foglio n. 67, giunge al confine della particella n. 13 del foglio n. 73, segue tale confine verso nord-ovest inglobando l'intera particella n. 13 del foglio n. 73, poi, segue il mare verso Palo, giunge al lato est della particella n. 28 (inclusa) del foglio n. 77, risale quindi il detto lato sino ad incontrare la via per Palo; indi, lungo questa, il limite del vincolo raggiunge il bivio con la via Aurelia (km. 35,800).

Zona circostante la torre Flavia, compresa entro un raggio di ml. 300 (trecento) dalla Torre.

(*Omissis*).

(6416)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 145, con il quale l'ispettore generale amministrativo dott. Armando Buonocore è stato nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che in seguito al decesso di detto funzionario si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale amministrativo dott. Renato Gentilini è nominato segretario del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in sostituzione del dottore Armando Buonocore, sino a quando resterà in carica l'attuale consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1969
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 154

(7223)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1969.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate col decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1967 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lucca;

Vista la designazione del sig. Domenico Pallavicini, in sostituzione del sig. Oreste Lenci deceduto, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con nota n. 0008160 del 12 aprile 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lucca;

Decreta:

Il sig. Domenico Pallavicini è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Lucca in sostituzione del signor Oreste Lenci, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1969

(7006) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Sostituzione di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie ente morale con sede in Verona, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1967, con il quale, tra gli altri, il dott. Antonio D'Elia fu nominato, per un triennio, sindaco supplente del predetto istituto, in rappresentanza del Tesoro;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. D'Elia a seguito del suo passaggio ad altra amministrazione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Pisano è nominato sindaco supplente, in rappresentanza del Tesoro, dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, in sostituzione del dott. Antonio D'Elia, passato ad altra amministrazione.

Il predetto dott. Pisano scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il collegio sindacale dell'istituto in questione, nominati col decreto in data 7 settembre 1967, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

(6783) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Modifiche al decreto ministeriale 15 aprile 1966, riguardante la « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni o tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1968, che apporta alcune modifiche al decreto 15 aprile 1966 sopracitato;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nei decreti sopraindicati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Gli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale 15 aprile 1966, indicato in epigrafe, sono modificati come segue:

ALLEGATO *A*

PARTE PRIMA

Resine	Condizioni, limitazioni, tolleranze d'impiego (1)
Alla voce « Copolimeri di due o più dei seguenti composti: *Omissis* » è inserita la sostanza « acido itaconico »	—

PARTE SECONDA

ADDITIVI PER MATERIE PLASTICHE

Sono inclusi i seguenti additivi per materie plastiche:

	Condizioni, limitazioni, tolleranze d'impiego (1)
Cresoli butilati, stirenati, butilstirenati con peso molecolare medio 312	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica
Di-miristil-tiodipropionato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica
Distearil-(4-idrossi-3-metil--5-terz.butil) - benzil-malonato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica
2-(2'-idrossi-3',5'-di-terz.butil-fenil)5-cloro-benzotriazolo	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica
2-idrossi-4-n-ottossibenzofenone	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica e con esclusione dall'impiego per alimenti oleosi o grassi o contenenti oltre il 20 per cento di alcool etilico.
N,N'-bis (2-idrossietil) -alchil-(C_{14}-C_{18})-ammina	Come agente antistatico per resine poliolefiniche in quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica
Orto-difenilglicidiletere	Per film di copolimeri cloruro di vinile-cloruro di vinilidene, in quantità non superiore a 0,3 per cento sulla materia plastica.
Prodotto di condenzazione dell'alcool n.dodecilico con ossido di etilene (1:9,5)	Come agente antistatico per resine poliolefiniche, in quantità non superiore a 0,1 per cento sulla materia plastica.
Stagno-diottile-1,4-butan diol-di-tioglicolato	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore a 1,5 per cento sulla materia plastica, ove la sostanza venga impiegata da sola, o in totale, in caso di impiego con altri derivati di stagno diottile previsti dal decreto ministeriale 15 aprile 1966 e purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati.
Stearil-(3,5-dimetil-4-idrossibenzil)-tioglicolato	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
Tetrakis [metilen-(3,5-di-terz. butil-4-idrossi-idrocinnamato)] -metano	Per resine poliolefiniche, in quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
1,3,5-trimetil-2,4,6-tris- (3,5--diterz-butil-4-idrossibenzil) benzene	In quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica.
Alla voce « bis-stearo-etilendiammina » le limitazioni d'impiego sono così modificate:	Per guarnizioni in quantità non superiore a 0,5 per cento sulla materia plastica; per PVC e per polietilene in quantità non superiore a 0,5 per cento; in altri casi in quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica.
La voce « Estere dell'acido ammino crotonico con butilglicol » viene così modificata: « Esteri dell'acido beta amminocrotonico con 1,4-butilenglicole e con alcooli della serie grassa da C_{16} a C_{18} »	Restano invariate le limitazioni di impiego già previste.
Alla voce « 2-(2'-idrossi-3'--terz.butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo » le limitazioni d'impiego sono così modificate:	Nel caso di polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 per cento; negli altri casi in quantità non superiore a 0,2 per cento sulla materia plastica
Alla voce « Nero di carbone (carbone black) » le condizioni d'impiego sono così modificate:	Con estratto benzenico non superiore a 0,1 per cento e rispondente ai limiti massimi di assorbimento nell'U.V., indicati nel metodo riportato nell'allegato *B*, alla voce n. 8.
Alla voce « Olio di vaselina » le condizioni d'impiego sono così modificate:	Corrispondente ai saggi della F.U. VII ed. ed esente da idrocarburi policiclici aromatici nei limiti riportati dal metodo analitico indicato nell'allegato *B* sotto la voce n. 9.
Alla voce « Paraffina » le condizioni d'impiego sono così modificate:	Conforme a quanto stabilito dal decreto ministeriale 28 giugno 1967 sugli additivi chimici e sue successive modifiche.
La voce « Trifenil - nonil fosfito » viene sostituita con la seguente « Tris (mono e/o dinonil) - fenil fosfito »	Restano invariate le limitazioni di impiego già previste.

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione d'impiego oltre a quelle generali previste dal decreto.

ALLEGATO E

E' introdotta la voce n. 8.

Metodo per il controllo dei requisiti di purezza del nero di carbone

1. *Principio del metodo*: *a*) Estratto benzenico: il campione in esame viene sottoposto ad estrazione con benzene, in Soxhlet, per 24 ore; dopo evaporazione a secco del solvente, il residuo ottenuto viene pesato.

b) Assorbimento nell'U.V. dell'estratto.

All'estratto benzenico ottenuto nelle stesse condizioni da una pari aliquota dello stesso campione si addizionano ml 1 di n.esadecano, si evapora il solvente con successive aggiunte di alcool metilico per allontanare completamente il benzene, si discioglie il residuo in n.esano e si estrae con dimetilsolfossido (DMSO). L'estratto è quindi diluito con acqua e sottoposto a riestrazione con isoottano. La soluzione isoottanica finale viene sottoposta ad esame spettrofotometrico nell'U.V., tra 280 e 400 mμ.

2. *Limiti*:

a) Estratto benzenico: non deve essere superiore a 0,1% in peso.

b) Assorbimento nell'U.V.: (per cm 1 di percorso ottico):

tra 280 e 289 mμ 0,15
tra 290 e 299 mμ 0,12
tra 300 e 359 mμ 0,08
tra 360 e 400 mμ 0,02

3. *Reattivi e sostanze ausiliarie*:

— Benzene R.S. per spettrofotometria;
— Ovatta sgrassata;
— n.esadecano puro per gas-cromatografia (esente da olefine);
— Alcool metilico R.S. per spettrofotometria;
— n.Esano puro per spettrofotometria;
— Dimetilsolfossido puro per spettrofotometria;
— Acqua bidistillata, ottenuta da acqua distillata, ridistillata prima dell'uso su acido solforico e potassio permanganato;
— Sodio solfato anidro granulare RP;
— Azoto in bombole, purissimo, al 99,999%.

4. *Apparecchiatura*:

— Estrattori di Soxhlet, muniti di palloni da ml 500 e ditali da estrazione previamente lavati a riflusso con benzene;
— Imbuti separatori, muniti di tappo di vetro e di rubinetto in politetrafluoroetilene, della capacità di ml 100 e di ml 50;
— Pipette da ml 1, ml 5 e ml 10;
— Imbuti con setto poroso tipo Jena G/1 o 17/D/1;
— Palloncini tarati da ml 25;
— Evaporatore rotante;
— Spettrofotometro per visibile ed ultravioletto, attrezzato con celle da cm 1 e da cm 4 di percorso ottico.

5. *Procedimento*:

a) Determinazione dell'estratto benzenico.

Pesare in un ditale da estrazione g 25 ± 0,2 del campione in esame e chiudere il ditale stesso con un batuffolo di ovatta sgrassata. Introdurre nel pallone da ml 500 dell'apparecchio di Soxhlet ml 300 di benzene, porre il ditale contenente il campione nello stesso apparecchio ed estrarre per 24 ore.

Ad estrazione terminata (avendo cura di riunire nel pallone tutto il solvente di estrazione) si innesta il pallone all'evaporatore rotante e si evapora, senza far bollire, fino a piccolo volume (circa ml 20).

Quindi si trasferisce quantitativamente il volume residuo in becher tarato da ml 100, con opportuni piccoli lavaggi nel pallone con benzene. Si evapora a secco su bagnomaria ed infine si secca in stufa fino a peso costante (generalmente è sufficiente 1 ora). Si raffredda in essiccatore e si pesa.

Parallelamente evaporare, nelle stesse condizioni, un volume di benzene pari a quello impiegato per l'estrazione e per i lavaggi. Il peso del residuo del solvente va detratto da quello del residuo dato dal campione in esame.

b) Controllo dell'assorbimento all'U.V.

Premessa: Data la sensibilità del metodo, è necessario evitare ogni possibile contaminazione. A tale scopo la vetreria deve essere sottoposta a ripetuti trattamenti con bicromato di potassio e quindi ad abbondanti lavaggi con acqua di fonte ed infine con acqua distillata.

Inoltre, immediatamente prima dell'uso, lavare le vetreria con n.esano. Non deve essere impiegato alcun tipo di grasso per lubrificare i rubinetti: la tenuta viene garantita dai rubinetti in politetrafluoroetilene. Dato che alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono fotosensibili, l'intero procedimento deve essere effettuato in ambiente a luce attenuata.

Pesare in un ditale di estrazione g 25 ± 0,2 del campione in esame ed effettuare l'estrazione in Soxhlet con benzene per 24 ore, con le stesse modalità indicate al punto 1 precedente.

Aggiungere all'estratto benzenico ml 1 di n.esadecano ed evaporare in evaporatore rotante, sotto lieve corrente di azoto, fino al volume di ml 1 di n.esadecano.

Per tre volte consecutive aggiungere al residuo ml 10 di alcool metilico ed evaporare ogni volta fino al volume di ml 1 per allontanare ogni traccia di benzene.

Aggiungere al residuo, nello stesso pallone, ml 20 di n.esano, eventualmente riscaldando leggermente su bagnomaria, in modo da ottenere la completa dissoluzione del residuo. Trasferire in imbuto separatore da ml 100, completando il trasferimento con due successivi lavaggi del pallone, ciascuno con ml 3 di n.esano.

Aggiungere ml 5 di D.M.S.O. ed estrarre vigorosamente per 2 minuti.

Lasciare a sè per alcuni minuti fino a perfetta separazione delle due fasi. Trasferire cautamente lo strato inferiore in un secondo imbuto separatore da ml 50 contenente ml 10 di acqua bidistillata. Pertanto l'estratto in D.M.S.O. è così diluito nell'acqua bidistillata.

Aggiungere ml 5 di isoottano ed estrarre vigorosamente per 2 minuti. Dopo separazione delle fasi, trasferire lo strato acquoso inferiore in altro imbuto separatore da ml 50 già contenente ml 5 di isoottano. Estrarre per 2 minuti e, dopo separazione delle fasi, scartare la fase acquosa.

Lavare ciascuno dei due estratti isoottanici con due successive aliquote di ml 5 di acqua bidistillata, scartando ogni volta lo strato acquoso. Filtrare il primo estratto isoottanico attraverso un imbuto con setto poroso contenente g 3,5 di sodio solfato anidro (precedentemente lavato con isoottano), raccogliendo in un palloncino tarato da ml 25.

Lavare il primo imbuto separatore con il secondo estratto isoottanico e trasferire il lavaggio, attraverso lo stesso imbuto di filtrazione, nello stesso palloncino tarato. Lavare nell'ordine il secondo ed il primo imbuto separatore con ml 5 di isoottano e trasferire il lavaggio, attraverso l'imbuto di filtrazione, nel palloncino tarato. Portare al volume di ml 25 con isoottano. Determinare l'assorbimento spettrofotometrico della soluzione nella regione compresa tra 280 e 400 mμ in celle da cm 4 di percorso ottico, assumendo come riferimento l'estratto ottenuto da una prova in bianco con tutti i solventi e reattivi e attraverso l'intero procedimento descritto, in assenza del campione in esame.

E' introdotta la voce n. 9

Metodo per la determinazione dei requisiti di purezza degli oli di vaselina da impiegare in contatto con alimenti

1. *Oggetto*: Determinazione dei requisiti di purezza degli oli di vaselina da impiegare in contatto con alimenti.

2. *Applicabilità*: Oli di vaselina (o oli minerali, o paraffine liquide).

3. *Principio*: Diluizione del campione di olio con ugual volume di n.esano, estrazione con dimetilsolfossido (D.M.S.O.), lavaggio dell'estratto con piccolo volume di n.esano e determinazione spettrofotometrica dell'assorbimento nell'U.V. tra 260 e 350 mμ.

4. *Limite di assorbimento stabilito*: 0,100 nel campo tra 260 e 350 mμ

5. *Scarto analitico*: ± 0,020 espresso come assorbimento nell'U.V. rispetto alla lettura spettrofotometrica ottenuta.

6. *Reattivi e sostanze ausiliarie*:

— n.esano puro per spettrofotometria;
— Isoottano puro per spettrofotometria;
— Dimetilsolfossido (D.M.S.O.) puro per spettrofotometria;
— Naftalene puro per analisi;
— Soluzione standard di riferimento: soluzione contenente mg. 7,0 di naftalene per litro di isoottano. Tale soluzione, esaminata a 275 mμ in celle di cm 1 di percorso ottico, deve dare un assorbimento approssimativamente uguale a 0,300.

7. *Apparecchiatura*:

— Spettrofotometro per ultravioletto, attrezzato con celle di quarzo munite di tappo di quarzo o in politetrafluoroetilene;
— Imbuti separatori con tappo di vetro e rubinetto in politetrafluoroetilene, della capacità di ml 100 e di ml 50;

— Centrifuga da laboratorio, con motore elettrico, capace di raggiungere a pieno carico 2.500 giri/minuto, munita di tubi conici da ml 10 di vetro, con tappi in politetrafluoroetilene;

— Pipette da ml 5;

— Cilindri graduati da ml 25.

Data la sensibilità del metodo, è necessario evitare ogni possibile contaminazione. A tale scopo la vetreria deve essere sottoposta a ripetuti trattamenti con bicromato di potassio e quindi ad abbondanti lavaggi con acqua di fonte ed infine con acqua distillata. Inoltre immediatamente prima dell'uso, lavare la vetreria con n.esano.

Non deve essere impiegato alcun tipo di grasso per lubrificare i rubinetti: la tenuta viene garantita dai rubinetti in politetrafluoroetilene. Dato che alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono fotosensibili, l'intero procedimento deve essere effettuato in ambiente a luce attenuata.

Si richiama l'attenzione sulla rigorosa necessità di effettuare l'intero procedimento senza alcun intervallo e nel tempo minore possibile, evitando soprattutto l'esposizione all'aria dell'estratto in D.M.S.O.

Infatti il D.M.S.O. è molto igroscopico e reagisce con l'ossigeno presente nell'aria; tracce di umidità possono dare valori di assorbimento inferiori a quelli reali e tracce di ossigeno disciolto possono dare valori superiori a quelli reali.

L'eventuale presenza di antiossidanti volontariamente aggiunti all'olio può interferire nella determinazione. Pertanto il metodo deve essere applicato all'olio non additivato o, se applicato all'olio additivato, deve essere detratto il valore di assorbimento spettante all'antiossidante presente.

8. *Procedimento.*

Misurare ml 25 di olio del campione in esame nel cilindro graduato e trasferirli nell'imbuto separatore da ml 100. Quindi misurare nello stesso cilindro ml 25 di n.esano, trasferirli nell'imbuto separatore e mescolare.

Prelevare con una pipetta ml 5 di D.M.S.O., introdurli nell'imbuto separatore ed estrarre vigorosamente per 2 minuti. Lasciare a sè per 15 minuti, cioè fino a quando lo strato inferiore non appaia limpido.

Trasferire lo strato inferiore nell'imbuto separatore da ml 50, aggiungere ml 2 di n.esano ed estrarre vigorosamente per 2 minuti Lasciare a sè per alcuni minuti. Quindi trasferire la maggior parte dello strato inferiore in un tubo conico da centrifuga da ml 10, avendo cura di non prelevare il velo di emulsione presente eventualmente tra le due fasi.

Immediatamente chiudere con il rispettivo tappo il tubo da centrifuga e centrifugare per 10 minuti a 2.500 giri/minuto.

Per mezzo di una pipetta da ml 5 trasferire la parte inferiore del liquido, perfettamente limpida, in una cella spettrofotometrica di cm 1 di percorso ottico. Se il liquido non è perfettamente limpido proseguire la centrifugazione.

Parallelamente effettuare una prova in bianco nel modo seguente: con una pipetta prelevare ml 5 di D.M.S.O. ed introdurli in un imbuto separatore da ml 50 insieme a ml 25 di n.esano. Estrarre vigorosamente per 2 minuti. Lasciare a sè per due minuti e quindi trasferire cautamente la maggior parte dello strato inferiore in tubo da centrifuga da ml 10.

Chiudere immediatamente il tubo con il rispettivo tappo e centrifugare per 10 minuti a 2.500 giri/minuto.

Per mezzo di una pipetta da ml 5 trasferire la parte inferiore del liquido, perfettamente limpida, in una cella spettrofotometrica da cm 1 di percorso ottico.

Immediatamente chiudere con i tappi di politetrafluoroetilene le due celle, contenenti rispettivamente l'estratto relativo al campione in esame e quello relativo al bianco reattivi, ed effettuare la misura spettrofotometrica del primo rispetto al secondo, alle seguenti lunghezze d'onda: 260, 264, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 325, 350 mμ prendendo nota delle letture fino alla terza cifra decimale (*).

9. *Valutazione.*

L'assorbimento dell'estratto del campione in esame, nell'intera regione tra 260 e 350 mμ non deve essere superiore a 0,100. Come indicate al punto 5, è ammesso uno scarto analitico, espresso in misura di assorbimento, di ± 0,020.

(*) Se tutte le operazioni indicate sono eseguite in modo rapido e corretto, tendente ad evitare ogni intervallo inguistificato tra una fase e l'altra ed ogni esposizione apprezzabile dell'estratto in D.M.S.O. all'aria, quanto descritto è sufficiente a dare valori esatti. Nel caso in cui le rigorose condizioni sopraindicate non potessero essere rispettate si può effettuare un lavaggio dell'estratto e del bianco reattivi con azoto, nella stessa cella spettrofotometrica, al fine di allontanare l'ossigeno eventualmente disciolto. Detto lavaggio si esegue nel modo seguente: introdurre nelle due celle rispettivamente due tubi di vetro (diametro int. mm 5) sfilati a capillare (diametro int. mm 0,5) e collegati con una bombola di azoto purissimo, secco ed esente di ossigeno (purezza 99,999 % minimo), munita di riduttore di pressione. Il lavaggio con azoto deve essere sotto forma di una corrente abbastanza rapida in bolle molto fini, e protratto per 15 minuti, avendo cura di non inquinare in alcun modo l'estratto. Al termine del lavaggio chiudere immediatamente le celle con i rispettivi tappi e procedere alla misura spettrofotometrica.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza dell'operazione che, dovendo essere effettuata sull'estratto stesso da sottoporre alla misura spettrofotometrica, richiede particolari cure.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(6696)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1969.

Sostituzione di membri nel collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto in particolare l'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente il consorzio per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

Visto il decreto interministeriale in data 15 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1966, con il quale è stato approvato lo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1966, con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, per gli esercizi 1966-1970;

Vista la lettera n. 8110 del 6 giugno 1969, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato, in sua rappresentanza, quale membro effettivo in seno al collegio dei revisori dei conti del predetto consorzio, il consigliere di 1ª classe dell'A.C., rag. Adriano Menghi, già membro supplente in seno al predetto collegio, in sostituzione del dott. Mario Mancini, e, quale membro supplente, in sostituzione del rag. Adriano Menghi, l'ingegnere del genio civile Francesco Grancini;

Decreta:

Il rag. Adriano Menghi, consigliere di 1ª classe dell'A.C., è nominato revisore effettivo in sostituzione del dott. Mario Mancini e l'ing. Francesco Grancini è nominato membro supplente, in sostituzione del ragioniere Adriano Menghi, entrambi nel collegio dei revisori dei conti del consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, per il restante periodo del quinquennio 1966-1970 citato nelle premesse.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7039)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal seguente art. 2, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante applicazione delle seguenti misure unitarie di imposta valevoli per l'anno finanziario 1969:

1) Categoria cotonieri:

comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa, oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa, ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerato) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm.

Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm. i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione dell'imposta, debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70 % in mista intima con lino, si applica la misura unitaria di imposta prevista per la categoria cotonieri dal presente paragrafo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete la restituzione dell'imposta di fabbricazione.

2) Categoria canapieri-linieri:

comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

Turno giornaliero di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 88,9 mm.	più di 88,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite, sono rispettivamente aumentate dell'8 per cento, del 100 per cento e del 120 per cento.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera a), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo le misure unitarie d'imposta di cui alla lettera b) sono aumentate del 140 per cento.

Per i filati costituiti da lino in quantità superiore al 30 % in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) Categoria jutieri:

comprende i produttori di filati di juta:

a) filati di juta prodotti con filatoi diversi da quelli a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno;

b) filati di juta prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.370 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.695 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) Categoria lanieri:

comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10 %, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno.

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg. prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno.

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.520 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.216 per fuso-anno.

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta dal velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 880 per fuso-anno.

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.408 per fuso-anno.

III) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica in mista intima con cascami di seta (burretta) in quantità superiore al 25 % ma non al 50 %, misuranti non più di 16.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.042 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 912 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 834 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II) e III) della lettera *b*), prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri.

c) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Beta) filati pettinati:

a) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per kg.:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2.588 per fuso-anno.

b) filati pettinati di fiocco di fibra acrilica prodotti con banchi a fusi:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.676 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.466 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.341 per fuso-anno.

Dette misure unitarie d'imposta potranno essere applicate soltanto se i succennati banchi a fusi vengano impiegati stabilmente per la produzione di filato di fiocco di fibra acrilica.

Qualora invece gli stessi banchi a fusi siano adoperati alternativamente sia per la produzione di stoppino che per la produzione di filato, la tassazione dei filati con essi ottenuti dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal 1° e 2° comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965.

La restituzione dell'imposta per i filati cardati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa) lettera *a*), commi I) e III), lettere *b*) e *c*), nonchè per i filati pettinati e i relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 beta) lettere *a*) e *b*) va effettuata con le aliquote di imposta prevista per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'articlolo 1, paragrafo II) del decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati e relativi manufatti e confezioni compresi al n. 4 alfa), lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote di imposta previste per i filati di cotone, di cui all'articolo 1, paragrafo I) del decreto legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) Categoria filandieri di seta:

comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) Categoria filatori di cascami di seta:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno,

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm. o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Dette misure unitarie d'imposta non si applicano per i filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo retrattibile. In tal caso detti filati saranno assoggettati alle misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria Beta-*a*) del presente articolo, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta, previa analisi da eseguirsi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette su campioni del prodotto per accertare che il filato da esportare sia costituito da fibra acrilica del tipo retrattibile.

I fabbricanti invece che intendano produrre filati costituiti da fiocco di fibra acrilica del tipo non retrattibile debbono farne denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 12 ore prima dell'inizio della lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, provvede perchè tale lavorazione sia sottoposta ad oculata e frequente vigilanza saltuaria della finanza, disponendo il prelevamento di idonei campioni di filato da inviare al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per i necessari controlli.

Detti campioni dovranno esere prelevati direttamente dalle macchine di filatura.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 %, si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per kg. di filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) Categorie dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 525 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

II) superiore a kg. 525 ma non a kg. 600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.940;

III) superiore a kg. 600 ma non a kg. 750 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

IV) superiore a kg. 750 ma non a kg. 870 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 51.509;

V) superiore a kg. 870 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 240.609.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1970.

8) Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.865.

9) Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 79.748.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 6.100 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.017.789;

II) superiore a kg. 6.100 ma non a kg. 6.400 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.269.363;

III) superiore a kg. 6.400 ma non a kg. 6.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.220.177;

IV) superiore a kg. 6.600 ma non a kg. 7.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.182.798;

V) superiore a kg. 7.500 ma non a kg. 8.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.903.592;

VI) superiore a kg. 8.600 ma non a kg. 9.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.959.174;

VII) superiore a kg. 9.600 ma non a kg. 12.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.197;

VIII) superiore a kg. 12.000 ma non a kg. 16.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.442.017;

IX) superiore a kg. 16.000 ma non a kg. 27.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

X) superiore a kg. 27.000 ma non a kg. 32.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.116.370;

XI) superiore a kg. 32.000 ma non a kg. 34.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XII) superiore a kg. 34.700 ma non a kg. 36.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.795.351;

XIII) superiore a kg. 36.000 ma non a kg. 45.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.585.380;

XIV) superiore a kg. 45.000 ma non a kg. 55.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.982.513;

XV) superiore a kg. 55.000 ma non a kg. 68.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XVI) superiore a kg. 68.500 ma non a kg. 71.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.923.378;

XVII) superiore a kg. 71.000 per ogni filiera in attività continua per 365 dell'anno, L. 6.460.062.

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 28.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 4.773.061;

II) superiore a kg. 28.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.787.082;

III) superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 4.773.061;

c) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 12.100 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 2.046.126;

II) superiore a kg. 12.100 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

d) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.047.499;

e) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 830.048;

II) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, lire 873.717;

III) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.313.928.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui lati per il successivo anno 1970.

f) filati di fibre poliviniliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 22.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 741.306;

II) superiore a kg. 22.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 828.259;

III) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.698.647;

IV) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 55.980 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.294.422;

V) superiore a kg. 55.980 ma non a kg. 59.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.100.404;

VI) superiore a kg. 59.000 ma non a kg. 62.090 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.375.053;

VII) superiore a kg. 62.090 ma non a kg. 62.700 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.116.997;

VIII) superiore a kg. 62.700 ma non a kg. 64.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.210.235;

IX) superiore a kg. 64.000 ma non a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.034.354;

X) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 74.720 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.062.665;

XI) superiore a kg. 74.720 ma non a kg. 74.850 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.064.389;

XII) superiore a kg. 74.850 ma non a kg. 80.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.074.625;

XIII) superiore a kg. 80.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.521.779;

XIV) superiore a kg. 90.000 ma non a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.609.342;

XV) superiore a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.271.434;

g) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 154.704;

II) superiore a kg. 5.000 ma non a kg. 8.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 483.217;

III) superiore a kg. 8.600 ma non a kg. 9.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 503.309;

IV) superiore a kg. 9.200 ma non a kg. 9.580 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 388.777;

V) superiore a kg. 9.580 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 546.612;

VI) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 10.570 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 599.674;

VII) superiore a kg. 10.570 ma non a kg. 10.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 146.285;

VIII) superiore a kg. 10.800 ma non a kg. 11.100 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 593.350;

IX) superiore a kg. 11.100 ma non a kg. 11.250 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 577.334;

X) superiore a kg. 11.250 ma non a kg. 11.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 634.608;

XI) superiore a kg. 11.500 ma non a kg. 11.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 662.796;

XII) superiore a kg. 11.800 ma non a kg. 12.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 649.066;

XIII) superiore a kg. 12.400 ma non a kg. 13.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 560.050;

XIV) superiore a kg. 13.000 ma non a kg. 14.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 324.627;

XV) superiore a kg. 14.000 ma non a kg. 15.980 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 901.819;

XVI) superiore a kg. 15.980 ma non a kg. 17.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 915.945;

XVII) superiore a kg 17.000 ma non a kg. 19.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 563.609;

XVIII) superiore a kg. 19.600 ma non a chilogrammi 24.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, lire 1.156.865;

XIX) superiore a kg. 24.000 ma non a kg. 28.180 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.597.468;

XX) superiore a kg. 28.180 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.607.826;

XXI) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.854.672.

I canoni di cui alla precedente lettera 10-*g*) sono applicabili dal 1° gennaio 1969 fino alle ore 24 del 2 luglio 1969.

g_1) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 121.002;

II) superiore a kg. 5.000 ma non a kg. 8.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 356.055;

III) superiore a kg. 8.600 ma non a kg. 9.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 370.859;

IV) superiore a kg. 9.200 ma non a kg. 9.580 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 286.467;

V) superiore a kg. 9.580 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 546.612;

VI) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 10.570 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 441.865;

VII) superiore a kg. 10.570 ma non a kg. 10.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 59.027;

VIII) superiore a kg. 10.800 ma non a kg. 11.100 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 239.422;

IX) superiore a kg. 11.100 ma non a kg. 11.250 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 468.745;

X) superiore a kg. 11.250 ma non a kg. 11.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 476.827;

XI) superiore a kg. 11.500 ma non a kg. 11.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 438.376;

XII) superiore a kg. 11.800 ma non a kg. 12.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 478.259;

XIII) superiore a kg. 12.400 ma non a kg. 13.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 536.342;

XIV) superiore a kg. 13.000 ma non a kg. 14.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 239.199;

XV) superiore a kg. 14.000 ma non a kg. 15.980 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 668.251;

XVI) superiore a kg. 15.980 ma non a kg. 17.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 674.907;

XVII) superiore a kg 17.000 ma non a kg. 19.600 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 415.291;

XVIII) superiore a kg. 19.600 ma non a chilogrammi 24.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, lire 863.219;

XIX) superiore a kg. 24.000 ma non a kg. 28.180 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.177.081;

XX) superiore a kg. 28.180 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.184.714;

XXI) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.366.601.

I canoni di cui alla precedente lettera 10-g_1) sono applicabili dalle ore zero del 3 luglio 1969 al 31 dicembre 1969.

L'imposta di cui ai precedenti paragrafi 10-*g* e 10-g_1 commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII), XIX), XX) e XXI), nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*) commi I), II) e III) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno;

h) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 308.001;

II) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.470.454;

III) superiore a kg. 40.000 ma non a kg 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.443.488;

IV) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.327.304;

V) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.776;

VI) superiore a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.981.058.

i) filati di fibre poliacriliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 517.231;

II) superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.438.088.

Per la categoria di cui al presente paragrafo 10-*i*) commi I) e II) la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1970.

11) Categoria produttori di filati di vetro:

a) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 70.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.297.937;

II) superiore a kg. 70.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.423.254;

III) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 138.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.069.485;

IV) superiore a kg. 138.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.866.833.

I filati di vetro di cui al comma III) del precedente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento della imposta nella misura stabilita nello stesso comma III) debbono esere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro, composti di bave aventi un diametro superiore a 7 micron rese aderenti le une alle altre a mezzo bozzima priva di amidi;

b) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 è risultata:

I) non superiore a kg. 24.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 575.400;

II) superiore a kg. 24.000 ma non a kg. 28.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 537.470;

III) superiore a kg. 28.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 629.389.

c) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra dicontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.127.055.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10) e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi n. 10-*f*), 10-*g*), 10-g_1) e 10-*h*) e alla categoria 11 non hanno diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) Categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziaro 1969 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1968.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'articolo 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e degli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1969.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistema di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina da filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente Sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione suppletiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dall'U.T.I.F. deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Saltuariamente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo dell'imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno 15 dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dello esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

I fabbricanti indicati all'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, che intendano installare sulle proprie macchine di filatura appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, debbono farne preventiva richiesta al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando il tipo di apparecchio che si vuole applicare.

L'ufficio ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, dispone per i necessari controlli del congegno di misura proposto e, ove risulti idoneo all'uso, autorizza l'installazione dell'apparecchio medesimo, osservate le seguenti modalità:

a) il congegno di misura deve essere applicato direttamente sull'albero di stiro dei filatoi o su quello delle pompe di alimentazione delle filiere e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione dei periodi di attività o di inattività delle macchine di filatura;

b) per i filatoi ring a due fronti dotati di moto indipendente, lo strumento di misura dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti;

c) gli apparecchi come sopra installati dovranno essere opportunamente suggellati al fine di evitare abusi a danno dell'Erario. Detti apparecchi dovranno essere forniti dalla ditta interessata ed installati a sua cura e spese.

Negli stabilimenti presso i quali le macchine di filatura sono munite degli strumenti in parola, le riduzioni proporzionali del canone di abbonamento saranno determinate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità stabilite dall'art. 6 del soprarichiamato decreto-legge n. 1029.

Art. 12.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le categorie di produttori di filati che assolvono i canoni di abbonamento stabiliti al lordo nel presente decreto, sarà effettuata previa osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e successivamente modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 13.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli artt. 5, 10 e 13 del presente decreto, continueranno ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1970, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

Art. 15.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per i filati di cui al precedente art. 2, n. 1); n. 4) alfa) - *a*) - I), II), III), IV); *b*) - I) - II); *c*); n. 4) beta) - *a*) - *b*), nonchè

per i filati di cui al n. 6) - c) costituiti da solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319.

A partire dalla stessa data è sospesa ogni altra norma afferente l'imposta di fabbricazione sui filati indicati al precedente comma.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro: REALE

(7095)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 luglio 1969.

Sessione speciale per la prova di latino nell'esame di licenza media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6, quinto comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 aprile 1969, concernente gli scrutini e gli esami nella scuola media per l'anno scolastico 1968-69;

Considerato che la nuova disciplina giuridica all'esame di licenza media è intervenuta ad anno scolastico inoltrato e che per tale motivo sembra opportuno non disattendere le aspettative di coloro che intendevano sostenere la prova facoltativa di latino direttamente nella seconda sessione, ora soppressa o che comunque ritenevano di poter ripetere in detta sessione la prova medesima, perfezionando la propria preparazione nei mesi estivi;

Ordina:

Art. 1.

Coloro i quali hanno conseguito il diploma di licenza media e non hanno sostenuto o superato nella sessione d'esame del corrente anno scolastico 1968-69 la prova facoltativa di latino, possono sostenerla in una speciale sessione che avrà luogo nei giorni 15 e 16 settembre 1969, rispettivamente per la prova scritta e per quella orale

Art. 2.

La domanda di partecipazione alla suddetta sessione speciale, corredata di un certificato attestante la conseguita licenza media, deve essere presentata, a partire dal 20 luglio e fino al 5 settembre 1969, al preside della scuola media presso la quale si intende sostenere l'esame.

Art. 3.

Qualora i candidati siano in numero inferiore a 25, le attribuzioni della commissione dell'esame di licenza che ha funzionato nella medesima scuola nella sessione ordinaria, sono esercitate da una sola delle sottocommissioni; nel caso che i candidati siano in numero superiore a quello anzidetto, essi sono assegnati, per ogni gruppo di 25 o frazione di 25, ad altre distinte sottocommissioni.

Roma, addì 15 luglio 1969

(7079) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 giugno 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sanluri.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 29 marzo 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sanluri ed è stato nominato commissario prefettizio per la temporanea gestione del comune il vice prefetto dott. Cesare Roddi.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di attuale, pressante necessità ed urgenza.

In particolare ha curato l'esecuzione di numerose opere pubbliche e sta curando tuttora la definizione di numerose iniziative dirette ad ottenere il finanziamento di lavori di preminente interesse pubblico.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere il finanziamento di lavori di preminente interesse pubblico.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie ad ottenere la realizzazione delle opere pubbliche, nonchè per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica amministrazione, indispensabili per far fronte alle gravi carenze determinate dalla precedente stasi dell'attività amministrativa dell'ente.

In conseguenza di quanto sopra si ritiene opportuno prorogare, a termine di legge, con l'unito decreto in data odierna, la gestione commissariale di cui trattasi.

Il prefetto: PANDOZJ

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Sanluri e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto dott. Cesare Roddi;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine talune importanti iniziative già in avanzata fase di soluzione, che attengono i diversi settori dell'amministrazione comunale;

Visto l'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Sanluri, affidata al vice prefetto dott. Cesare Roddi con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata a termine di legge per i motivi di cui in premessa.

Cagliari, addì 14 giugno 1969

(7072) *Il prefetto*: PANDOZJ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia vegetale presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di patologia vegetale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7286)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno demaniale ricadente nell'ambito del centro abitato del comune di Cartigliano.

Con decreto 11 marzo 1969, n. 1578 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le Finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di parte di terreno demaniale ricadente nell'ambito del centro abitato del comune di Cartigliano (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione unica, al foglio n. 2, mappale 246/*b* della superficie di mq. 144 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 novembre 1966 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6962)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Oleificio coooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 luglio 1969, il dott. Giulio Paganoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Oleificio cooperativo del Sebino », con sede in Riva di Solto (Bergamo), in sostituzione del sig. Capitanio G. Maria.

(6971)

Scioglimento di trentasei società cooperative senza nomina di commissari liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1969 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Ed. « Centauro », con sede in Giulianova (Teramo), costituita per rogito De Gianvito in data 13 aprile 1965, repertorio 32317.

Cons. « La Proletaria », con sede in Bagaladi (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 27 settembre 1945, repertorio 5069.

Ed. « La Favorita », con sede in Napoli, costituita per rogito Linares in data 13 aprile 1964, repertorio 17102.

Di produzione « Mater et Magistra », con sede in Caivano (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 29 maggio 1964, repertorio 20607.

Ed. « Domenico Cirillo », con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Pirolo in data 21 gennaio 1963, repertorio 25488.

Ed. « Casaura », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Spicacci in data 18 giugno 1957, repertorio 65662.

Ed. « Pro Domo Mea », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Canfora in data 28 settembre 1954, repertorio 2525.

Edificatrice Porrettana Aurora, con sede in Porretta Terme (Bologna), costituita per rogito Paolella in data 21 dicembre 1957, repertorio 9585.

Ed. « La Dimora », con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 17 luglio 1958, repertorio 29011.

Ed. « Gallaratese », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito Ferrazzi in data 21 aprile 1964, repertorio 19899.

Ed. « Domus Novae », con sede in Laveno Mombello (Varese), costituita per rogito Giani in data 18 aprile 1961, repertorio 3257/738.

Agr. « Labor », con sede in S. Candido di Murisengo (Alessandria), costituita per rogito Martinotti in data 4 marzo 1963, repertorio 11502;

Ed. « Madonnina di Serralunga di Crea », con sede in Serralunga di Crea (frazione Madonnina) (Alessandria), costituita per rogito Francia in data 1° aprile 1964, repertorio 16631.

Cons. « Mario Angeloni », con sede in Ancona (frazione Pietralacroce), costituita per rogito Sabatini in data 10 giugno 1957, repertorio 21900.

Ed. « Speranza », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Tenni in data 3 giugno 1964, repertorio 25006.

Edilizia « Pontese », con sede in Ponti (Alesandria), costituita per rogito Mussa in data 14 febbraio 1964, repertorio 17191.

Ed. « Belvedere », con sede in Romagnano Sesia (Novara), costituita per rogito Cioffi in data 13 marzo 1960, repertorio 1424.

Ed. « Fulminea Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 25 gennaio 1965, repertorio 133972.

Unione servizi e trasporti, con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 20 settembre 1962, repertorio 30333.

Ed. « L'Asilo », con sede in Firenze, costituita per rogito Benelli in data 17 luglio 1963, repertorio 67587.

Ed. « La Speranza », con sede in Firenze, costituita per rogito Calogero in data 28 aprile 1964, repertorio 34106.

Agr. « Fregona », con sede in Fregona (Treviso), costituita per rogito Fiorentini in data 23 dicembre 1960, repertorio 20145.

Agr. Consorzio cooperativo per la raccolta, preparazione confezione, conservazione e vendita della frutta e verdura prodotta in Bassano del Grappa e nell'agro circostante, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), costituito per rogito Ziliotto in data 21 giugno 1959, repertorio 25542.

Ed. « Achille Grandi », con sede in Cotignola (Ravenna), costituita per rogito Zironi in data 10 febbraio 1962, repertorio 28187.

di produzione e lavoro « AR.SA.CA. - Artigiani sarti e calzaturieri », con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 30 giugno 1966, repertorio 30952.

Ed. « Casa Bella », con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito di Luca in data 23 marzo 1956, repertorio 14947;

di consumo fra i lavoratori di Renazzo di Cento, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara), costituita per rogito Falzoni Gallerani in data 7 febbraio 1946, repertorio 92.

di produzione e lavoro « Labor », con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Salerno in data 21 febbraio 1952, repertorio 6650.

Agr. « Veritas », con sede in Sacca di Colorno (Parma), costituita per rogito Fontanabona in data 17 aprile 1962, repertorio 17738.

« C.E.S.A.P. - Cooperativa edilizia stradale e affini Pontecorvo », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Soldano in data 28 settembre 1965, repertorio 226.

Ed. « Domus Mea Herculaneum », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Incoronato in data 29 marzo 1965, repertorio 13304.

di produzione e lavoro « Ente cooperativo artisti lirici - E.C.A.L. », con sede in Milano, costituita per rogito Todeschini in data 20 giugno 1956, repertorio 122435.

Ed. « Spiaggia di velluto », con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Ricci in data 2 gennaio 1965, repertorio 59653.

Agr. « La Popolare », con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 11 dicembre 1963, repertorio 8319.

Ed. tra sottufficiali effettivi dipendenti dal Ministero difesa esercito, con sede in Viterbo, costituita per rogito Francesini in data 19 aprile 1955, repertorio 16665.

Ed. « La Rotabile », con sede in Genova, costituita per rogito Solimena in data 21 settembre 1964, repertorio 118972.

(7084)

Scioglimento di cinquantatre società cooperative senza nomina di commissari liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) « La Grotta - Società cooperativa a r. l. fra dipendenti azienda di Stato - Servizi telefonici », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 27 ottobre 1961, repertorio 49731;

2) « Edera Bolognese », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 17 maggio 1962, repertorio 57568;

3) « Casa Mia », con sede in Bologna, costituita per rogito Pilati in data 12 giugno 1950, repertorio 23879;

4) agricola tra i soci delle associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. - di Lizzano in Belvedere, con sede in Lizzano in Belvedere (Bologna), costituita per rogito Cavallier in data 18 febbraio 1950, repertorio 121;

5) agricola lavorazione ortofrutticola Santa Maria, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Cavallier in data 10 giugno 1962, repertorio 9986;

6) agricola « Castagnolo », con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 26 aprile 1960, repertorio 7928;

7) fra braccianti agricoli « Di Vittorio », con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Pojani in data 30 settembre 1961, repertorio 5165;

8) « Ducentola » - fra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. e simpatizzanti di Ducentola e altre località della provincia, con sede in Tivoli di Ducentola - comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 3 novembre 1961, repertorio 16485;

9) « S. Egidio », con sede in S. Egidio di Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 5 febbraio 1963, repertorio 19302;

10) edilizia « S.I.L.P. (Sindacato Lavoratori Postelegrafonici) Ferrara Una », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 10 ottobre 1963, repertorio 14119;

11) di produzione e lavoro « La Quartiere », con sede in Ferrara costituita per rogito Barbaro in data 1° aprile 1965, repertorio 16948;

12) Ortofrutticola prodotti agricoli, con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 28 agosto 1964, repertorio 31429;

13) « Zenith », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 19 agosto 1964, repertorio 56903;

14) « Zecchetti Ruggero », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Tinebra in data 19 agosto 1965, repertorio 15906;

15) Casa del Popolo « Mario Nardi », con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 29 ottobre 1954, repertorio 17465;

16) « Popolarturismo », con sede in Forlì, costituita per rogito Zambelli in data 4 aprile 1966, repertorio 25873;

17) « Giulio Capanni », con sede in Collina di Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 25 maggio 1952, repertorio 23907;

18) edilizia « L », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 4 dicembre 1963, repertorio 3964;

19) edilizia dipendenti ENEL, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 14 aprile 1964, repertorio 43345;

20) edilizia « S. Giovanni », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 12 agosto 1964, repertorio 21664;

21) Casa Repubblicana Ubaldo Comandini - Ponte Abbadesse di Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Moscatelli in data 12 febbraio 1953, repertorio 2834;

22) edilizia « Prima » - Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 5 febbraio 1963, repertorio 2839;

23) edilizia I Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 31 ottobre 1963, repertorio 3859;

24) edilizia « H », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 12 luglio 1963, repertorio 8812;

25) di consumo fra i lavoratori cristiani di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 11 aprile 1947, repertorio 2934;

26) muratori e braccianti « Martiri della Libertà », in Cusercoli di Civitella di Romagna, con sede in Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 15 aprile 1945, repertorio 9888;

27) di estrazione di materiale fluviale di Gualdo - Cusercoli, con sede in Cusercoli di Civitella di Romagna (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 4 marzo 1956, repertorio 26170;

28) edificatrice « La Casa » - Forlimpopoli, con sede in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 20 dicembre 1963, repertorio 4006;

29) reduci e partigiani per lavori edili e stradali per la Vallata di Linaro, con sede in Piavola di Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 23 marzo 1946, repertorio 2447;

30) commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi - C.E.M.A.C., con sede in Morciano di Romagna (Forlì), costituita per rogito Bevilacqua in data 14 novembre 1963, repertorio 40046;

31) popolare predappiese, con sede in Predappio (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 21 ottobre 1948, repertorio 17446;

32) « La Casa », con sede in Riccione (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 14 aprile 1959, repertorio 17868;

33) « Val Conca », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 27 gennaio 1964, repertorio 13781;

34) tra piccoli medi produttori agricoli, con sede in Roncofreddo (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 4 novembre 1951, repertorio 431;

35) « Oichia », con sede in Modena, costituita per rogito Coppini in data 30 maggio 1955, repertorio 9080;

36) braccianti « Mulinazzo », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 30 agosto 1958, repertorio 5816;

37) Sindacato Italiano Lavoratori Postelegrafonici S.I.L.P. - Modena 3, con sede in Modena, costituita per rogito Moschi in data 4 ottobre 1963, repertorio 6704;

38) edificatrice fra i dipendenti del Consorzio cooperative di consumo della provincia di Modena, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 10 maggio 1963, repertorio 10004;

39) edificatrice « Il Quadrifoglio », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 30 gennaio 1964, repertorio 10891;

40) edilizia « La Preda », con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito Rocca in data 16 novembre 1963, repertorio 14696;

41) edificatrice « Serenissima », con sede in Casinaldo di Formigine (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 15 marzo 1963, repertorio 9771;

42) fra produttori agricoli di Lago di Montefiorino (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 17 ottobre 1962, repertorio 9357;

43) edilizia « San Silvestro », con sede in Nonantola (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 2 luglio 1962, repertorio 9064;

44) produttori agricoli di Montemolino, con sede in Montemolino di Palagnano (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 24 luglio 1963, repertorio 10293;

45) edilizia « Folgore », con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 16 aprile 1964, repertorio 15854;

46) edilizia dipendenti INAM, con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 27 maggio 1949, repertorio 1435;

47) edilizia - Crispoli - fra i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Parma, con sede in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 20 aprile 1955, repertorio 1126;

48) « Arturo Toscanini », con sede in Parma, costituita per rogito Marchi in data 22 novembre 1961, repertorio 20485;

49) edilizia CRAL Aziendale « Davide Catelli », con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito Micheli in data 11 gennaio 1957, repertorio 49541;

50) edilizia fra i dipendenti delle terme demaniali di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 26 maggio 1948, repertorio 5761;

51) edilizia « Gian Domenico Romagnosi » fra insegnanti delle scuole statali di Salsomaggiore, con sede in Salsomaggiore (Parma), costituita per rogito Sozzi in data 15 giugno 1948, repertorio 5794;

52) di lavoro fra braccianti, manovali, muratori e affini, con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 5 febbraio 1950, repertorio 9926;

53) edilizia « Il Giardino », con sede in Ravenna, costituita per rogito Amadesi in data 14 aprile 1958, repertorio 2113.

(6937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 1° agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,86	628,80	628,80	628,82	628,70	628,86	628,73	628,82	628,86	628,80
$ Can.	582,15	582,10	582,75	583,10	581,10	582,25	583,05	583,10	582,25	582,25
Fr Sv.	145,97	145,93	145,98	145,97	145,80	145,97	145,94	145,97	145,97	145,97
Kr D.	83,52	83,55	83,54	83,52	83,50	83,52	83,51	83,52	83,52	83,50
Kr N.	88,10	88,10	88,05	88,06	88,10	88,10	88,035	88,06	88,10	88,08
Kr Sv.	121,77	121,80	121,85	121,865	121,50	121,77	121,82	121,865	121,77	121,82
Fol.	173,21	173,30	173,35	173,37	172,50	173,21	173,30	173,37	173,21	173,29
Fr B.	12,53	12,528	12,5225	12,5190	12,51	12,52	12,5175	12,5190	12,52	12,516
Franco francese	126,51	126,43	126,44	126,435	126,30	126,51	126,425	126,435	126,51	126,44
Lst.	1503,30	1503,18	1503,30	1503,35	1503,50	1503,30	1503,10	1503,35	1503,30	1503,18
Dm. occ.	157,08	157,06	157,04	157,045	157 —	157,08	157,945	157,045	157,08	157,06
Scell. Austr.	24,37	24,37	24,36	24,3650	24,30	24,37	24,3675	24,3650	24,37	24,37
Escudo Port.	22,10	22,07	22,08	22,10	22,05	22,10	22,08	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp.	9,01	9,01	9,01	9,015	9 —	9,01	9,0165	9,015	9,01	9,01

Media dei titoli del 1° agosto 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,20
» 5 % (Ricostruzione)	93,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	94,625
» 5 % (Beni Esteri)	93,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,575
» » » » 1968-83	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1969

1 Dollaro USA	628,775
1 Dollaro canadese	583,075
1 Franco svizzero	145,955
1 Corona danese	83,515
1 Corona norvegese	88,047
1 Corona svedese	121,842
1 Fiorino olandese	173,335
1 Franco belga	12,518
1 Franco francese	126,43
1 Lira sterlina	1503,225
1 Marco germanico	157,045
1 Scellino austriaco	24,366
1 Escudo Port.	22,09
1 Peseta Sp.	9,016

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « San Benedetto »

Con decreto n. 1040 del 7 luglio 1969, la S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, con sede in Scorzè (Venezia), è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie dell'acqua minerale naturale nazionale « S. Benedetto » nel tipo addizionato di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 928 del 27 settembre 1967, ed a riportare sulle nuove etichette l'analisi chimica e chimico-fisica aggiornata. Le nuove etichette di forma rettangolare ad angoli arrotondati, stampate su carta bianca, saranno delimitate da un bordo lineare in colore avana, avranno le dimensioni di cm. 17 × cm. 11,5 per i recipienti da 1 litro, di cm. 13 × cm. 9 per quelli da 1/2 litro e di cm. 11 × cm. 7 per quelli da 1/4 di litro, e saranno suddivise in tre riquadri. Nel riquadro sinistro, in caratteri verdi, saranno riportati i dati relativi alle costanti fisico-chimiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita il 3 marzo 1969 dal prof. G. Bragagnolo dell'istituto di chimica generale dell'Università di Milano. In basso allo stesso riquadro figurerà la dicitura « Addizionata di anidride carbonica » e sarà indicato in cc. il contenuto minimo dell'acqua imbottigliata.

Nel riquadro centrale saranno riportate le stesse diciture, in colore verde ed avana anzichè in rosso e nero, che figurano sul medesimo riquadro dell'etichette autorizzate con il decreto n. 928 del 27 settembre 1967 ed il disegno della fontana, in colore avana, sarà rappresentato in forma stilizzata.

Nel riquadro destro, in caratteri verdi, saranno riportate, invariate, le diciture relative al giudizio di purezza batteriologica ed alle proprietà farmacologiche dell'acqua che figurano nel medesimo riquadro dell'etichette autorizzate con il citato decreto n. 928 del 27 settembre 1967. Nella parte inferiore di detto riquadro saranno riportati la ragione sociale della società, gli estremi dei decreti di autorizzazione e la dicitura « Bottiglia e tappo sterilizzati ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto n. 928 del 27 settembre 1967.

(6960)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a due posti di assistente di fisica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di fisica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in fisica o in matematica e fisica, ovvero della laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica o aeronautica;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età (limite, quest'ultimo, previsto dall'art. 43 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia aeronautica);

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa sia stata presentata in tempo utile all'ufficio postale e sia pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'aspirante dichiari sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione

o, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale (v. art. 5).

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: del comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica - Direttore degli studi, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di Università o dell'Accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingue estere.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

La prova scritta consisterà nella esposizione critica di una delle teorie relative ad argomenti di fisica che costituiscono oggetto del corso di fisica per il biennio di ingegneria.

La prova pratica consisterà nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze aventi per oggetto la riproduzione di un fenomeno o la verifica di una legge o la misurazione di una grandezza fisica.

La prova orale comprenderà un colloquio su argomenti di fisica generale, la lettura e la traduzione in italiano dall'inglese e da un'altra lingua, che il candidato deve avere indicato nella domanda di ammissione al concorso, di passi concernenti la fisica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire alla commissione esaminatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'interessato od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire la tessera personale di riconoscimento.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova pratica ed a quella orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed a quella orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerle, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno 20 giorni prima.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritta, pratica e orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª) nel termine di trenta giorni — stabiliti a pena di decadenza dai titoli predetti — decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I nominativi dei vincitori ai sensi del 1° comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª divisione), entro il termine perentorio — a pena di decadenza — di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in orgiinale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Qualora i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria siano in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili o di operai di ruolo, sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

Qualora i concorrenti si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) o appartengano al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di fisica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 97

ALLEGATO N. 1

(Modello della domanda di ammissione)

Bando di concorso a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (Rif. art. 3)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili, div. 11ª - Via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . e residente a . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale . . . .

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . (3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . .;

di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

di scegliere per la prova orale, oltre la lingua inglese, la lingua (7) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . alla via . . . . (8);

(9) . . . .

(Data) . . . .

Firma

. . . .

(Autenticazione della firma)

(1) Cognome e nome.

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

(6) Per i soli candidati di sesso maschile.

(7) Indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale.

(8) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(9) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare se e di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

ALLEGATO N. 2

Bando di concorso a due posti di assistente di fisica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica (Rif. art. 7)

Categorie degli aventi titolo a riserva od a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) 1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera u), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dalla amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(6708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Gioia Tauro, Ferruzzano, Anoia Inf., Caulonia, Seminara e Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Martelli Francesco: Gioia Tauro 1ª condotta;
2) Saladino Italo: Ferruzzano capoluogo;
3) Talamo Filippo: Anoia Inferiore;
4) Suraci Stefano: Seminara 2ª condotta;
5) Biasi Bruno: Caulonia frazione Ursini;
6) Cuzzocrea Domenico: Serrata Centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 2 luglio 1969

Il medico provinciale: LANIA

(6797)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 65 del 13 gennaio 1969 e n. 1153 del 16 maggio 1969, con i quali è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1968;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Chersi dott. Raoul, vice prefetto vicario di Mantova;
Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale capo di Parma;
Pederzini dott. prof. Augusto, primario medico di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;
Pelloja dott. prof. Mario, primario chirurgo di ruolo degli istituti ospedalieri di Mantova;
Fiaccadori dott. Sergio, medico condotto titolare del comune di Virgilio.

Il dott. Domenico Fiore, consigliere del Ministero della sanità, esercita le funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 5 luglio 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(6714)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.